

D.P.Reg. 29 ottobre 2007, n. 703 ⁽¹⁾.

Legge regionale 29 novembre 2001, n. 29 art. 2, comma 1, costituzione e insediamento del Forum regionale per le politiche giovanili.

(1) Pubblicato nel B.U. Lazio 20 novembre 2007, n. 32.

Il Presidente della Regione Lazio

Su proposta del Presidente

Visto lo Statuto della Regione Lazio;

Vista la *legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*;

Vista la *L.R. 18 febbraio 2002, n. 6* e successive modificazioni;

Visto il *Reg. 6 settembre 2002, n. 1* di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la *L.R. 29 novembre 2001, n. 29*, "Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani" che in particolare:

- all'articolo 2 prevede l'istituzione presso il Consiglio regionale del "Forum regionale per le politiche giovanili", di seguito denominato - "Forum", demandandone ad apposito regolamento regionale la composizione, le modalità di costituzione, l'organizzazione e il funzionamento interno;

- all'articolo 4 stabilisce, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di organizzazione delle strutture della Giunta regionale, l'istituzione di un'apposita struttura, che tra l'altro:

- a) svolge attività di supporto al Forum;
- b) effettua un'azione di monitoraggio della condizione giovanile;
- c) valuta l'impatto delle politiche regionali in favore dei giovani;
- d) gestisce servizi informativi e banche dati sulla condizione e sulle politiche per i giovani;
- e) agevola la comunicazione e lo scambio di informazioni tra mondo giovanile e le istituzioni;

f) svolge attività istruttoria ai fini dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 5 e provvede alla relativa tenuta;

- all'articolo 5 prevede l'istituzione del Registro delle associazioni giovanili.

Visto il *Reg. 21 marzo 2007, n. 3* e in particolare l'art. 3 che ha conferito alla Struttura "Politiche in favore dei Giovani", istituita presso il Segretariato Generale della Presidenza della Regione ai sensi dell'*articolo 52, comma 1, lettera d) del Reg. n. 2/2004*, le funzioni e compiti di cui all'*articolo 4 della citata L.R. n. 29/2001*, fatta eccezione per le competenze di cui alla lettera f) demandate invece alla Direzione Regionale Lavoro, Pari Opportunità e Politiche Giovanili - Area Politiche Giovanili con atto di organizzazione n. D4475 dell'11 dicembre 2006;

Visto il *Reg. 23 luglio 2007, n. 8*, "Regolamento del Forum regionale per le Politiche Giovanili" e in particolare l'articolo 2, che:

- al comma 1, stabilisce che "Il Forum è presieduto dal Presidente del Consiglio regionale o da un suo delegato ed è composto:

a) dai rappresentanti delle organizzazioni giovanili di partiti politici presenti in almeno uno dei due rami del Parlamento, di cui:

1) un rappresentante per ciascuna organizzazione giovanile di partito o movimento politico presente in almeno uno dei due rami del Parlamento, purché abbia eletti nelle circoscrizioni elettorali del Lazio o all'interno del Consiglio regionale;

2) un ulteriore rappresentante per ciascuna organizzazione giovanile di partito o movimento politico avente un numero complessivo di parlamentari non inferiore al cinque per cento;

b) dai rappresentanti delle associazioni studentesche ed universitarie, di cui:

1) un rappresentante per ciascuna consulta provinciale studentesca, individuato nella persona del rispettivo presidente o suo delegato;

2) cinque rappresentanti delle associazioni universitarie individuate sulla base della presenza negli organi collegiali degli atenei del Lazio, eletti mediante apposita assemblea delle associazioni stesse indetta ai sensi del comma 3;

c) da quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria dei giovani lavoratori presenti nella Regione e maggiormente rappresentative sulla base dei dati forniti dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali;

d) da dodici rappresentanti delle associazioni giovanili iscritte nel registro di cui all'*articolo 5 della L.R. n. 29/2001*, purché costituite da almeno un anno ed operanti almeno in due province, eletti mediante apposita assemblea delle associazioni aventi titolo indetta ai sensi del comma 3;

e) dai rappresentanti di consulte e forum istituiti dalle province del Lazio e dei consigli dei giovani istituiti dai comuni del Lazio di cui:

1) un rappresentante per ciascuna consulta o forum istituiti dalle province del Lazio, individuato nella persona del rispettivo presidente o suo delegato;

2) un rappresentante per ciascun ambito provinciale dei consigli comunali dei giovani istituiti ed operanti nel relativo territorio, eletto mediante apposita assemblea dei consigli stessi indetta ai sensi del comma 3;

f) tre rappresentanti dei giovani eletti nelle amministrazioni comunali del territorio regionale designati dalla Consulta dei giovani amministratori dell'ANCI Lazio;

g) tre rappresentanti dei giovani immigrati eletti mediante apposita assemblea delle associazioni di immigrati di cui all'*articolo 6, comma 2, della legge regionale 16 febbraio 1990, n. 17* (Provvidenze a favore degli immigrati da paesi extracomunitari) indetta con le modalità di cui al comma 3;

h) quattro rappresentanti delle organizzazioni dei giovani imprenditori, appartenenti alle categorie degli artigiani, dei commercianti, degli industriali e dei cooperatori, presenti nella Regione;

- al comma 3, demanda alla Struttura "Politiche in favore dei Giovani" istituita presso il Segretariato della Presidenza della Regione l'effettuazione degli adempimenti inerenti la costituzione del Forum.

Preso atto dell'attività istruttoria svolta dalla competente Struttura "Politiche in favore dei Giovani" ai sensi dell'*articolo 2 del citato Reg. n. 8/2007* e finalizzata:

- alla individuazione dei soggetti aventi titolo alla formulazione delle designazioni dei rappresentanti indicati dal comma 1, lettere a), numero 1 e 2, b), numero 1, c), e), numero 1, f) ed h);

- allo svolgimento delle assemblee per l'elezione dei rappresentanti indicati dal comma 1, lettere b), numero 2, d), e), numero 2) e g);

Preso atto che ad oggi l'unica Amministrazione provinciale ad avere costituito effettivamente una consulta o forum giovanile è quella di Roma;

Viste le note prot. n. 79547, n. 79550; n. 79551, n. 79552, n. 79553 del 20 giugno u.s. con le quali si è proceduto agli adempimenti di cui all'articolo 2 comma 3 del *Reg. n. 8/2007*, relativamente alla lettera h);

Viste le note prot. 84706 del 2 luglio e prot. n. 91236 del 12 luglio u.s. con le quali si è proceduto alla convocazione per il 20 luglio u.s. dell'assemblea di cui all'articolo 2 comma 3 del *Reg. n. 8/2007*, relativamente alla lettera g);

Viste le note prot. n. 95681, n. 95684, n. 95688, n. 95691 del 20 luglio u.s. con le quali si è proceduto alla convocazione per il 7 settembre u.s. delle assemblee di cui all'articolo 2 comma 3 del *Reg. n. 8/2007* relativamente ai rappresentanti di cui alla lettera b) punto 2 e lettera d);

Preso atto delle designazioni pervenute e delle elezioni effettuate dai soggetti aventi titolo nel corso;

Rilevato l'obbligo di provvedere, in ottemperanza dell'*articolo 2 della L.R. n. 29/2001*, alla costituzione del Forum, che dovrà operare fino alla scadenza dell'attuale legislatura;

Decreta

1. di costituire, ai sensi dell'*art. 2, comma 1 della L.R. n. 29/2001* e in conformità di quanto stabilito dall'*articolo 2, comma 1, del Reg. n. 8/2007*, il Forum regionale per le politiche giovanili;

2. di nominare i sotto elencati componenti del Forum, sulla scorta dell'attività istruttoria svolta dalla competente Struttura "Politiche in favore dei Giovani":

A) rappresentanti delle organizzazioni giovanili di partiti politici presenti in almeno uno dei due rami del Parlamento, di cui:

1) un rappresentante per ciascuna organizzazione giovanile di partito o movimento politico presente in almeno uno dei due rami del Parlamento, purché abbia eletti nelle circoscrizioni elettorali del Lazio o all'interno del Consiglio regionale;

1. Giuseppe Balistreri

2. Andrea Belardi

3. Chiara Bortolotto

4. Emanuela Briganti

5. Stefano Buldrini

6. Fabrizio Catenacci

7. Paolo Cola

8. Fabio Di Lorenzi

9. Eugenio La Rosa

10. Ermanno Lombardo

11. Martina Marciano

12. Giancarlo Miele

13. Simona Mignozzi

14. Benedetto Paris

15. Ernesto Scanzani

2) un ulteriore rappresentante per ciascuna organizzazione giovanile di partito o movimento politico avente un numero complessivo di parlamentari non inferiore al cinque per cento;

1. Emiliano Antonetti
2. Carlo Alberto Cecconi
3. Andrea Fochitto
4. Luana Fraioli
5. Francesco Nicotri
6. Mattia Sant'Angelo

B) rappresentanti delle associazioni studentesche ed universitarie, di cui:

1) un rappresentante per ciascuna consulta provinciale studentesca, individuato nella persona del rispettivo presidente o suo delegato;

1. Daniele Avvisati
2. Annalisa Della Posta
3. Raffaele Pitoni
4. Elisa Scocchera
5. Stefano Lorenzo Vitale

2) cinque rappresentanti delle associazioni universitarie individuate sulla base della presenza negli organi collegiali degli atenei del Lazio, eletti mediante apposita assemblea delle associazioni stesse;

1. Alessandro Colorio
2. Paolo Pedà
3. Giuseppe Rodà
4. Tatiana Valente
5. Cristina Zaccheo

C) quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria dei giovani lavoratori presenti nella Regione e maggiormente rappresentative sulla base dei dati forniti dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali;

1. Ezio Favetta
2. Andrea Pace

3. Giuseppe Passacantilli

4. Massimo Servello

D) dodici rappresentanti delle associazioni giovanili iscritte nel registro di cui all'*articolo 5 della L.R. n. 29/2001*, purché costituite da almeno un anno ed operanti almeno in due province, eletti mediante apposita assemblea delle associazioni aventi titolo;

1. Anna Grazia Calabria

2. Antonio De Napoli

3. Paola Di Lazzaro

4. Cristiano Dionisi

5. Flaminia Giacomini

6. Roman Ottiglio

7. Pietro Nocchi

8. Federico Peschillo

9. Stefano Petrozzi

10. Valentina Petrucci

11. Monica Sorrentino

12. Gabriele Tozzi

E) dai rappresentanti di consulte e forum istituiti dalle province del Lazio e dei consigli dei giovani istituiti dai comuni del Lazio di cui:

1) un rappresentante per ciascuna consulta o forum istituiti dalle province del Lazio, individuato nella persona del rispettivo presidente o suo delegato;

1. Emanuele Petrella

2) un rappresentante per ciascun ambito provinciale dei consigli comunali dei giovani istituiti ed operanti nel relativo territorio, eletto mediante apposita assemblea dei consigli stessi;

1. Sara Capparella

2. Mauro Dionisi

3. Roberta Lulli

4. Ilaria Mochi

5. Salvatore Palazzo

F) tre rappresentanti dei giovani eletti nelle amministrazioni comunali del territorio regionale designati dalla Consulta dei giovani amministratori dell'ANCI Lazio;

1. Roberto Angelosanto

2. Fiorenzo De Simone

3. Cecilia Fannunza

G) tre rappresentanti dei giovani immigrati eletti mediante apposita assemblea delle associazioni di immigrati di cui all'*articolo 6, comma 2, della legge regionale 16 febbraio 1990, n. 17* (Provvidenze a favore degli immigrati da paesi extracomunitari);

1. Jozefina Kici

2. Obinna Stanley Ibe

3. Maruan Oussaifi

H) quattro rappresentanti delle organizzazioni dei giovani imprenditori, appartenenti alle categorie degli artigiani, dei commercianti, degli industriali e dei cooperatori, presenti nella Regione.

1. Sonia Angeloni

2. Paolo Cucchi

3. Luca Mancini

4. Aurelio Rossi

3. il Forum di cui al precedente punto 1, ai sensi dell'art. 2, comma 2, dura in carica per la durata del Consiglio Regionale ed è rinnovato entro quarantacinque giorni dalla data di insediamento della nuova Giunta regionale, in conformità alle disposizioni della *L.R. 3 febbraio 1993, n. 12* (Disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi della Regione Lazio);

4. che i componenti del Forum svolgeranno la propria attività senza alcun onere a carico dell'Amministrazione Regionale.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).